

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI

Approvato con delibera n. 04 del 14.04.2015

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. e definito quale somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Padova deve pagare ogni anno fino al momento della cancellazione.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. all'atto di predisporre i conti consuntivo e preventivo, individua l'ammontare del contributo annuale dovuto dagli iscritti nella misura necessaria e sufficiente a coprire le spese previste.

È facoltà del Consiglio stabilire contributi differenziati per le nuove iscrizioni nonché per i Colleghi appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche (giovani, onorari, con nota a margine, ecc.).

Entro il mese di marzo, come previsto dall'art. 17 della L. 3/76 e dall'art. 4 del DPR 350/81, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli iscritti per l'approvazione dei conti e del contributo esposto nel conto preventivo.

ART. 3 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento compresi quelli che abbiano presentato regolare istanza di iscrizione. Sono esclusi coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente abbiano presentato domanda di cancellazione.

In casi eccezionali e opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla citata scadenza.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

In caso di trasferimento valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a. i colleghi provenienti da altro Ordine Provinciale, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Ordine di Padova, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine Provinciale di provenienza;
- b. gli iscritti che abbiano richiesto all'Ordine di Padova il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine Provinciale, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine Provinciale di Padova.

Eventuali deroghe devono essere approvate dal Consiglio che dovrà esplicitarla, motivandola in modo esteso e chiaro, sul verbale.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente è sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile, ma rimangono integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero dei contributi non versati per il periodo di morosità, nonché delle spese derivanti e conseguenti.

ART. 4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Con congruo anticipo sull'invio della richiesta di pagamento del contributo, il Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario, provvede a predisporre l'elenco degli iscritti al 1 gennaio dell'anno in corso indicando per ciascuno il contributo per l'anno corrente e l'ammontare degli eventuali oneri (interessi moratori e diritti di segreteria) conseguenti ad accertati ritardi di pagamento relativi all'anno precedente.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI E REGIME SANZIONATORIO

Il contributo annuale dell'iscritto deve pervenire entro la data fissata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di pagamento individuate dal medesimo e comunicate dal Presidente a tutti gli Iscritti.

In caso di pagamento effettuato dopo tale termine, l'iscritto dovrà tener conto degli interessi moratori e, dal primo sollecito formale, dei diritti di segreteria.

L'interesse massimo applicabile è pari al 5% calcolato su base annua e nel rispetto dell'art. 1283 del Codice Civile (relativo all'anatocismo). Si precisa che gli interessi moratori saranno dovuti e richiesti per i pagamenti ricevuti dopo la data di scadenza per il pagamento della quota annuale comunicata dal Consiglio dell'Ordine.

I diritti di segreteria sono fissati fino ad un massimo di 20,00 € + spese per eventuali spedizioni postali e sono applicati ogni qualvolta la segreteria effettui comunicazione di sollecito formale, a titolo di rimborso forfettario delle spese ordinarie di segreteria connesse all'invio dei solleciti di pagamento.

Tali oneri dovranno essere sommati alla quota annuale. In caso d'inadempienza, i predetti oneri saranno conteggiati d'ufficio e posti a carico dell'iscritto moroso in occasione della formazione degli elenchi dell'anno successivo.

ART. 6 – AVVISI DI PAGAMENTO

Almeno 25 giorni prima della scadenza del versamento, il Presidente, eventualmente per il tramite dell'Ente convenzionato, provvede ad inviare a ciascun iscritto una lettera contenente tutte le informazioni utili per la corresponsione del contributo e degli eventuali oneri indicandone l'ammontare, le modalità di pagamento e rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

La lettera è trasmessa a mezzo PEC, ovvero per posta raccomandata A/R agli iscritti privi di PEC. Agli iscritti privi di PEC verranno addebitati i costi di spedizione.

Un avviso con la scadenza del versamento del contributo annuale deve essere esposto sul sito web dell'Ordine.

È compito degli iscritti accertarsi che l'avviso di pagamento del contributo annuale sia pervenuto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento e segnalare sollecitamente alla segreteria dell'Ordine l'eventuale mancata ricezione. Quest'ultima, pertanto, non sarà giustificazione ammissibile per un eventuale mancato pagamento.

Il Consigliere Tesoriere, di concerto con il Consigliere Segretario monitora lo stato dei versamenti effettuati dagli iscritti e, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, può inviare solleciti bonari agli iscritti morosi, avvisandone il Consiglio.

All'inizio del primo anno successivo a quello di riferimento, dopo verifica condotta dal Consigliere Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario della mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, il Presidente invia agli interessati a mezzo PEC o raccomandata AR una lettera monitoria evidenziando il perdurante stato di morosità. La diffida deve contenere anche l'indicazione dell'importo per il quale si chiede il versamento

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

nonché le modalità ed il termine per eseguirlo. Essa costituisce anche comunicazione di avviso, pertanto, deve segnalare che, in caso di perdurare dell'inadempienza, si procederà, ai sensi dell'art. 34 comma 32 della Legge 152/1992 e s.m.i., con la segnalazione della morosità al Consiglio di Disciplina dell'Ordine per i procedimenti del caso.

Trascorsa inutilmente anche la nuova scadenza fissata, ovvero trascorsi 12 mesi dalla scadenza del pagamento, nella prima riunione utile dopo tale data, il Consiglio delibera l'avvio del procedimento di segnalazione al Consiglio di Disciplina.

ART. 7 – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Il provvedimento disciplinare di sospensione viene attuato dal Consiglio di Disciplina su segnalazione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine segnala al Presidente del Consiglio di Disciplina mediante lettera raccomandata A/R, ovvero PEC, ovvero posta elettronica ordinaria, tutti gli iscritti morosi per inadempienza superiore ai 12 mesi dalla data del pagamento stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale

Viene indicato come iscritto moroso, colui il quale presenta una situazione debitoria nei confronti dell'Ordine pari o superiore a 30,00 € (Trenta/00 EURO). L'importo del debito viene calcolato sommando le quote, le relative more, i diritti di segreteria e le spese postali non corrisposti.

Per tutto quanto concerne le procedure di attivazione e conduzione del procedimento disciplinare si rimanda alla normativa vigente. Si ricorda che nel caso di sospensione per morosità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 13, 34, 47, 48 e 49 della L. 3/76 e dall'art. 23 del DPR 350/81 e s.m. e i.

La sospensione dall'esercizio della professione comporta la restituzione della *smart card*, del martello forestale, e del timbro professionale analogico in mancanza dei quali il Consiglio procederà a norma dell'art. 23 DPR 350/81 dandone comunicazione alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Ministero di Giustizia e al CONAF.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata dal Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver provveduto all'integrale corresponsione delle quote pregresse e degli oneri conseguenti il ritardato pagamento o abbia richiesto la cancellazione.

La segreteria provvede alle comunicazioni di rito al soggetto interessato e agli enti indicati nell'art. 49 della L. 3/76 nonché al ritiro del timbro professionale, del martello forestale e della *smart card*.

ART. 8 - ONERE DELLA PROVA

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento del contributo e degli eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 9 - NOTIFICHE

Per le notifiche rimane applicabile il 1° comma dell'art. 31 del DPR 350/81 il quale dispone che "in caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni".

La notifica inviata all'indirizzo dichiarato e non ritirata o la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione.

ART. 10 – RECUPERO DEI CREDITI

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

In caso di reiterata omissione del pagamento del contributo annuale, il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, trascorsi almeno 12 mesi dalla comunicazione di sospensione, potrà incaricare un Legale o società di riscossione affinché proceda alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi.

ART. 11 – Allegato 1 AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'allegato 1 al presente Regolamento potrà essere rivisto annualmente dal Consiglio dell'Ordine in prossimità all'invio delle comunicazioni per la riscossione dei contributi annuali.

La eventuale modifica dell'allegato non costituisce revisione dell'intero regolamento che pertanto rimane valido a tutti gli effetti.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, pubblicato anche sul sito internet e inviato mezzo mail a tutti gli iscritti, entra in vigore dal 14.04.2015 ed annulla e sostituisce ogni altro atto pregresso del Consiglio dell'Ordine sul tale materia.

* * *

ALLEGATO 1 al Regolamento

Quote 2024

ORD	Iscritto ordinario	230,00 €
SOC	Società di professionisti	230,00 €
DIP	Iscritto dipendente pubblico	200,00 €
GIO	Giovane iscritto	150,00 €
ONO	Iscritto onorario	60,00 €

Specifiche sulle quote agevolate:

DIP: iscritto dipendente pubblico che non esercita la professione neanche in modo occasionale o saltuario (previo benestare della segreteria).

GIO: neo-iscritto all'Ordine con età inferiore a 40 anni e per i primi tre anni di iscrizione. Viene applicata la quota agevolata se il compimento del 41° anno di età avviene entro il 30 aprile.

ONO: iscritto da almeno 50 anni all'Ordine e che non esercita la professione neanche in modo occasionale o saltuario.

Le quote agevolate non si applicano alle società di professionisti.

La scadenza del pagamento per l'anno 2024 è il **31 maggio**.

Nel caso in cui il contributo venga versato dopo questo termine sarà applicata una mora, calcolata su base annua e imputati i diritti di segreteria come esplicitato nella tabella sotto riportata. Gli importi sono esemplificati con la quota ordinaria.

Periodo	Quota	Mora + Diritti di Segreteria	Importo totale
Fino al 31/05/2024	230,00 €		-
Dal 01/06/2024 al 31/12/2024	230,00 €	5,00 € + 10,00 €	245,00 €
Dal 01/01/2025 al 31/12/2025	230,00 €	10,00 € + 20,00 €	260,00 €
01/06/2025	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		
Oltre il 01/01/2026	230,00 €	20,00* € + 20,00 €	270,00 €

* il pagamento della quota in anni successivi a quello di riferimento comporta una mora di 10 € per ogni anno di ritardato pagamento (es. pagamento nel 2025 della quota 2024 → 10 € di mora più diritti di segreteria, pagamento nel 2026 → 20 € di mora più diritti di segreteria, ecc.)

** La trasmissione delle quote avverrà a mezzo PEC. In caso di trasmissione via raccomandata A/R verranno addebitati € 10,00 per spese postali.